

Responsabilità professionale dell'avvocato e giudizio prognostico: il principio del "più probabile che non"



contingua l'avvocato garantirne l'esito favorevole.

di Stefano Calvetti - Avvocato

Cass. civ., sez. III, sent. 11 novembre 2024, n. 28903

La Cassazione si è occupata di un'azione di responsabilità promossa nei confronti di un avvocato per asserito **comportamento "omissivo"**. Decisivo il profilo della valutazione prognostica (in questo caso negativa) effettuata dal giudice di merito circa la possibile utilità dell'azione giudiziaria dichiarata inammissibile per fatto ricollegabile al professionista.

Il fatto

Due coniugi subivano un provvedimento di **confisca di beni immobili** (provvedimento della Corte d'appello; confisca a carico del marito avente ad oggetto beni immobili intestati alla moglie). Essi conferivano quindi mandato ad un avvocato di difenderli nel procedimento di prevenzione, impugnando con ricorso per cassazione il decreto di confisca della Corte d'Appello.

Era accaduto, però, che il ricorso proposto dal marito era stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre quello proposto dalla moglie era stato dichiarato

A seguito di tale asserito errore professionale, **i motivi di ricorso proposti dall'avvocato nell'interesse della moglie non erano stati esaminati nel merito**, con conseguente **definitività del provvedimento di confisca** (peraltro, confermato nei confronti del marito).

Cass. civ., sez. III, sent., 11 novembre 2024, n. 28903